



COMUNE DI DALPE
Il Municipio

M E S S A G G I O M U N I C I P A L E

MM 04 /2024

Concernente la modifica del Regolamento Comunale di Dalpe con l'aggiunta di nuovi artt. 89bis e 89ter (basi legali per gli archivi banche dati comunali e sistemi informativi)

* * *

Signora Presidente,
Onoranda Assemblea,

a seguito della nuova attenzione posta al trattamento dei dati personali con l'introduzione di norme che inquadrano il trattamento di questi dati, la Sezione Enti Locali, con circolare 13/2023 del 15 dicembre 2023, ha sollecitato i Municipi del Cantone a procedere celermente all'adattamento dei propri regolamenti comunali, dando seguito a quanto a suo tempo indicato nella circolare dell'11 maggio 2017, che evidenziava l'esigenza di completare la legislazione comunale con l'inserimento delle basi legali degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto superiore.

Per questo motivo il Municipio propone le modifiche di seguito illustrate con il relativo commento esplicativo:

Introduzione dei nuovi artt. 89bis e 89 ter

1. Esigenza di una base legale a livello comunale

Occorre innanzitutto precisare che, per mantenere una sistematica coerente, senza stravolgere l'intero testo di legge in un regolamento comunale ormai datato¹, si è ritenuto di aggiungere queste norme di carattere formale al TITOLO V di cui si propone di cambiare denominazione da "Gestione finanziaria e contabilità" ad un più attuale "**Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)**"

¹ Per procedere con una revisione completa del Regolamento si attende la prevista nuova Legge Organica Comunale.

Secondo l'art. 6 LPDP, le elaborazioni sistematiche di dati personali, vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

2. Proposta di nuovi articoli

Vi sottoponiamo qui di seguito gli articoli, con susseguente commento, da inserire nel regolamento comunale.

Art. 89bis Banche dati

1 Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

2 L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

3 Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Commento

Con gli archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari si intendono, come detto, gli archivi attivi -manuali o automatizzati- della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione). Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi di informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP). Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP). Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale deve essere di rango formale (artt. 4 cpv. 2 e 6 cpv. 1 seconda frase LPDP). Sul piano comunale, essa va quindi prevista in un atto normativo emanato dal Legislativo comunale (Regolamento).

Il cpv. 1 disciplina l'oggetto dei sistemi di informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e il soggetto responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche dell'organo Legislativo) il soggetto responsabile è genericamente definito "Comune".

Il cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il cpv. 3 riserva la facoltà per il Comune (mediante OM) di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 89ter Sistemi informativi

1 Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

2 Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento

Il cpv. 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscali, l'archivio di dati dei servizi sociali, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio, l'applicativo Logos Comuni).

Il cpv. 2 richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, ossia secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore indicazione, si invita questa onoranda Assemblea a voler.

risolvere:

I. Il regolamento comunale del 2 gennaio 1995 è così modificato:

TITOLO V Gestione finanziaria, contabilità e banche dati (sistemi di informazione)

Art. 89bis - Banche dati (nuovo)

1 Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

2 L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei dipendenti è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

3 Il Municipio può disciplinare in via di ordinanza l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché la protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 89ter - Sistemi informativi (nuovo)

1 Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

2 Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

II. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la modifica entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato e, per delega, della Sezione Enti Locali.


Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Il Segretario



Dalpe, 29 gennaio 2024
Ris. No. 35 / 2024

Allegato:

- Circolare SEL n. 13/2023

telefono
e-mail
web

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

persona
incaricata

Riccardo Passarella

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 17 15
riccardo.passarella@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 15 dicembre 2023

Circolare SEL n. 13/2023

**Norme sulla gestione degli archivi di dati (ROC)
Norme sulla protezione dei dati dei dipendenti comunali (ROD)
Nuovi articoli LOC**

Signore e signori Sindaci e Municipali,

come sapete negli ultimi anni si è posta particolare attenzione alla tutela dei dati personali e ciò ha condotto all'adozione di norme che inquadrano il trattamento di questi dati, in modo da proteggere i diretti interessati da ingerenze eccessive e immotivate nella loro sfera riservata, garantendo allo stesso tempo che gli enti pubblici agiscano in maniera quanto più trasparente possibile e nel rispetto del principio della legalità.

In particolare, il 1. gennaio 2016 è entrato in vigore l'obbligo di munire ogni elaborazione sistematica di dati personali di un'apposita base legale. Questo vincolo, previsto dall'art. 6 LPDP, implica che i Comuni debbano adottare in seno ai loro Regolamenti comunali delle specifiche norme che li autorizzano a gestire degli archivi di dati (banche dati). La [Circolare SEL n. 20170511-5 dell'11 maggio 2017](#) fornisce tutte le informazioni necessarie, nonché dei modelli d'articolo che possono essere ripresi all'interno del Regolamento comunale.

Inoltre, il 1. luglio 2019 sono entrate in vigore alcune modifiche del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC), tra cui quella dell'art. 39 cpv. 1 lett. u RALOC, che impone di definire in seno al Regolamento organico dei dipendenti (ROD) le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi. La [Circolare SEL n. 20190917-10 del 17 settembre 2019](#) propone degli articoli che possono essere ripresi, adattandoli alla situazione propria del Comune, nel ROD. Si segnala anche che le stesse disposizioni sono parimenti riprese nel Modello ROD che la Sezione degli enti locali ha presentato l'anno scorso ([Circolare SEL n. 3/2022 del 25 febbraio 2022](#)).

In conclusione, i Comuni che ancora non hanno proceduto ad adattare i loro rispettivi regolamenti alle citate esigenze dettate dal diritto superiore sono sollecitati a procedervi speditamente.

Infatti, si rammenta che l'assenza di un'adeguata base legale che preveda il trattamento dei dati personali espone il Comune a possibili contestazioni contro ogni atto di elaborazione dei dati personali, nonché alla probabilità di soccombere in occasione di un eventuale procedimento davanti alle istanze di ricorso.

L'occasione è inoltre adeguata per procedere all'eventuale aggiornamento del Regolamento comunale che potrebbe imporsi in seguito alle modifiche della LOC e del RALOC entrate in vigore lo scorso 1. aprile 2023 (vedi tempistiche per la presentazione dei messaggi concernenti i conti preventivi e consuntivi e termini per le sedute ordinarie del Consiglio o dell'Assemblea comunale) di cui alla [Circolare SEL n. 5/2023 del 10 marzo 2023](#), parimenti per inserire le norme sull'anticipo dell'orario di inizio dei lavori nei cantieri in occasione di eventi di canicola di cui alla [Circolare SEL n. 7/2023 del 15 giugno 2023](#), per quei Comuni che non l'avessero ancora fatto.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.

Certi della vostra attenzione su quanto precede, ci è gradita l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.


SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione



Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso



Carla Biasca

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)